

Privilegiati anche i crediti delle società d'ingegneria

Sommario



Nel dibattito relativo alla natura privilegiata o meno dei crediti aventi titolo nello svolgimento di prestazioni professionali riconducibili a soggetti diversi dai professionisti individuali, si inserisce un recentissimo provvedimento del Tribunale di Verona, che l'ha riconosciuta anche con riguardo ai corrispettivi spettanti a una società d'ingegneria.

Il caso

Un ingegnere espletava, negli anni dal 2009 al 2013, numerosi incarichi conferiti da una società immobiliare, successivamente dichiarata fallita. Nel 2012, il professionista, che, fino ad allora, aveva esercitato la propria attività in forma individuale, ha costituito una società a responsabilità limitata, la quale ha proseguito e ultimato gli incarichi già in essere con la società fallita, nonché evaso quelli da quest'ultima ulteriormente conferiti. Il professionista, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società d'ingegneria, ha, dunque, chiesto l'ammissione al passivo, in via privilegiata, dei crediti maturati a fronte delle prestazioni rese.

1

Il provvedimento del Tribunale di Verona

Nonostante che la proposta del curatore prevedesse l'ammissione in via privilegiata dei soli crediti riferibili al professionista e, quindi, in via chirografaria di quelli sorti in epoca successiva alla costituzione della società d'ingegneria, il giudice delegato ha accolto la tesi dell'istante, secondo cui anche i crediti vantati da quest'ultima debbono ritenersi assistiti dalla causa di prelazione prevista dall'art. 2751-bis, n. 2), c.c.

Nella domanda di ammissione al passivo e nelle successive osservazioni al progetto di stato passivo, erano state evidenziate le ragioni per le quali le diverse forme giuridiche nelle quali erano state rese le prestazioni professionali non potevano discriminare la natura (privilegiata o meno) dei crediti insinuati. In sede di verifica della domanda, inoltre, sono stati valorizzati i seguenti elementi:

- la società d'ingegneria era costituita da due soci, dei quali il solo istante possedeva le qualifiche necessarie per l'espletamento delle attività professionali dalle quali originavano i crediti insinuati;

- i documenti giustificativi del credito (relazioni tecniche ed elaborati progettuali) indicavano chiaramente che tutte le prestazioni erano state rese personalmente dall'istante, sia pure, dopo il 2012, nell'ambito della sovrastruttura societaria creata per lo svolgimento dell'attività professionale;
- l'oggetto sociale ricomprendeva le attività per le quali era stata chiesta la remunerazione, potendosi, quindi, escludere che il credito fosse maturato in virtù di prestazioni diverse da quelle professionali addotte a fondamento della domanda;
- le fatture emesse dalla società esponevano il contributo previdenziale dovuto al professionista, considerato indice rilevante per ravvisare la natura retributiva del credito;
- il subentro e la prosecuzione, da parte della società di ingegneria, nei rapporti intrattenuti dal professionista con la società fallita anteriormente alla sua costituzione consentiva di reputare determinante l'elemento personale anche con riguardo agli incarichi conferiti successivamente a tale momento.

Le osservazioni

Il provvedimento del Tribunale di Verona di ammettere in via privilegiata anche il credito della società d'ingegneria è senz'altro *innovativo*, vista la tendenziale ritrosia ad accordare il privilegio di cui all'art. 2751-*bis*, n. 2), c.c. a soggetti diversi dai professionisti persone fisiche, quand'anche privi di autonoma personalità giuridica (è il caso delle associazioni professionali). Il provvedimento dimostra un approccio pragmatico al problema, che tiene conto delle pronunce con le quali la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente ampliato l'ambito di operatività della causa di prelazione in questione, estendendola anche allo studio associato, ovvero all'associazione professionale, qualora ricorrano le condizioni, da un lato, per individuare le prestazioni direttamente e personalmente svolte dal professionista e, dall'altro lato, per ravvisare la natura prevalentemente remunerativa del compenso, ancorché comprensivo delle spese organizzative essenziali allo svolgimento della prestazione lavorativa. A fronte di un simile panorama giurisprudenziale e appurata la personalità delle prestazioni rese dal socio professionista, non è stata ritenuta decisiva, per escludere la sussistenza del requisito soggettivo necessario per il riconoscimento del privilegio, la forma giuridica assunta dalla società d'ingegneria e la sua conseguente qualificazione come autonomo e distinto centro di interessi, anche perché ciò avrebbe comportato una discriminazione difficilmente giustificabile nell'attuale quadro ordinamentale, che ammette tanto la costituzione di aggregazioni professionali nella veste di società di capitali, quanto la partecipazione a esse di soci investitori e, quindi, non professionisti.